

LINEE GUIDA  
PER LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI CRITICITÀ

A cura del Garante degli Studenti  
*Approvate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio 2021*

1. Il Garante degli Studenti è stato istituito in Ateneo con l'adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2019, con la quale si è dato mandato al Garante di procedere alla formulazione di linee guida anche per disciplinare la procedura di segnalazione di eventuali criticità.
2. Con la finalità di assolvere alle funzioni indicate nei Regolamenti di ogni Corso di Studio, il Garante ha il compito di promuovere il dialogo diretto tra studenti e docenti, di vigilare sul rispetto dei Regolamenti dei CdS, di ricevere segnalazioni relative a disfunzioni, abusi di ogni forma e tipo, ritardi, carenze, restrizioni dei diritti degli studenti; il Garante, dunque, contribuisce a elevare i livelli di qualità dei servizi erogati dal Dipartimento, con l'obiettivo di rimuovere per il futuro le cause delle disfunzioni e delle inadempienze rilevate, affinché non sussistano in Ateneo comportamenti tali da provocare un clima discriminatorio, intimidatorio, ostile e offensivo.
3. Ai fini dell'espletamento della procedura di segnalazione delle criticità il Garante degli Studenti è il responsabile dell'istruttoria. Gli studenti di Ateneo sono i soggetti legittimati a proporre l'attivazione dell'intervento. Tuttavia il Garante degli Studenti può intervenire d'ufficio.
4. L'istanza o la segnalazione da parte di studenti può essere presentata da un singolo studente, che individualmente trasmette una istanza scritta o una formulazione orale, o da parte di un gruppo di studenti, che con un'unica istanza effettuano la medesima segnalazione.
5. Il Garante, sulla base della segnalazione ricevuta o avviata d'ufficio, compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti, al fine di raggiungere risultati che superino la criticità indicata e comprovata dal suo accertamento, tenendo conto delle funzioni degli Organi, delle Strutture e degli Uffici amministrativi, nonché delle caratteristiche del caso, con il fine precipuo di tutelare i diritti degli studenti.
6. L'istanza o la segnalazione possono avvenire secondo le seguenti modalità: in forma scritta, senza particolari procedure, inoltrando una e-mail all'indirizzo [garante.studenti@unistrada.it](mailto:garante.studenti@unistrada.it); in forma scritta ma con procedure formali, inoltrando l'istanza all'Ufficio protocollo di Ateneo; in forma verbale, previo appuntamento con il Garante o durante i giorni e gli orari di ricevimento.
7. All'istanza inoltrata all'Ufficio protocollo di Ateneo, sia *brevi manu* che per e-mail, debitamente sottoscritta da uno o più interessati, potrà essere garantito l'anonimato da parte del Garante, se espressamente richiesto.
8. L'istanza inoltrata per e-mail al Garante degli Studenti deve giungere da un mittente che utilizza l'indirizzo di Ateneo o essere da lui sottoscritta, ma il Garante, se espressamente richiesto dallo studente può accogliere segnalazioni in forma totalmente anonima, omettendo di divulgare l'identificazione del mittente.
9. Il Garante degli Studenti opera nel rispetto del diritto all'anonimato dello studente e degli eventuali testimoni, con osservanza del diritto alla riservatezza di tutti i dati e le informazioni acquisite nell'espletamento delle proprie funzioni.
10. La segnalazione deve contenere una completa descrizione della questione, per poter consentire un efficace e tempestivo avvio dell'istruttoria, previa verifica della congruità della questione rispetto alle specifiche competenze del Garante.
11. Le istanze possono essere respinte se hanno avuto un esito negativo durante il controllo effettuato dal Garante sul procedimento indicato; possono essere improcedibili, se non riguardano i compiti del Garante ma di altri Uffici; possono giungere, altresì, istanze che non prevedono un procedimento di segnalazione avviato con una comunicazione di avvio del procedimento, ma solo una informazione o un parere da parte del Garante.
12. Nell'avvio della istruttoria il Garante degli Studenti, nella indipendenza del proprio mandato, deve ricevere massima collaborazione da parte di tutti gli Organi e gli Uffici amministrativi interpellati, per consentirgli l'assolvimento delle proprie funzioni e, dunque, l'acquisizione di tutti i dati utili

e necessari ai fini dell'emanazione dell'atto finale e conclusivo, affinché trovi attuazione la tutela del soggetto che ha effettuato la segnalazione.

13. Il Garante vigila sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione, presentando per iscritto le proprie considerazioni sulle segnalazioni pervenute, rivolgendole sia a chi ha presentato l'istanza sia agli Uffici, ai Centri di attività d'Ateneo o alle persone interessate (docenti e/o altro personale dell'Università), entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza. Questa prima fase di avvio del procedimento consente la comunicazione a tutte le parti interessate del procedimento. In caso di segnalazioni che possano configurare una responsabilità dei docenti e/o di altro personale dell'Università, le considerazioni del Garante devono essere trasmesse anche al Rettore e, nel caso dei docenti, anche al Direttore di Dipartimento. Negli ulteriori sessanta giorni, dall'invio delle considerazioni iniziali, il Garante degli Studenti comunicherà al proponente le risultanze della istruttoria. Tuttavia la scadenza del termine non comporta l'invalidità dell'atto conclusivo del procedimento, quando la proroga è dovuta ad elementi o fatti oggettivi e incontrovertibili.